MISURE URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ED IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 5

Procedure per il rilascio della concessione edilizia

La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, non venga comunicato all'interessato il provvedimento motivato di diniego. Alla domanda di concessione edilizia e' allegata anche una relazione a firma del progettista che asseveri la conformita' degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei successivi quindici giorni richiede all'interessato le eventuali integrazioni documentali. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla integrazione della documentazione, cura l'istruttoria e formula una proposta motivata. L'organo competente all'adozione del provvedimento finale provvede entro i successivi trenta giorni. Il titolare della concessione edilizia assentita, ai sensi del comma 1, puo' dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria salvo conguaglio, da daterminarsi entro il termine di novanta giorni, sulla base delle determinazioni degli organi comunali. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 1, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima. Gli adempimenti di spettanza di terzi, da adottarsi allorche' si siano verificate le condizioni di cui al comma 1, restano subordinati all'accertamento presso il comune dell'effettivo decorso del termine di novanta giorni. Le disposizioni del presente articolo si applicano quando la concessione deve essere rilasciata in forza degli strumenti urbanistici vigenti ed approvati. Il soggetto competente all'adozione del provvedimento e il responsabile del procedimento rispondono per i danni arrecati per l'illegittimo diniego della concessione di cui al comma 1. I piani di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, attuativi degli strumenti urbanistici generali, trascorsi novanta giorni dalla presentazione dei progetti e delle relative domande, qualora non approvati, si intendono

tacitamente respinti. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Versione in vigore dal 9 aprile 1993, non più in vigore dal 8 giugno 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione
Estremi	Decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101
Capo	II — Investimenti nell'edilizia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-l-accelerazione-degli-investimenti-ed-il-sostegno/art-5-procedure-per-il-rilascio-della-concessione-edilizia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it